

NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 67 D. Lgs. 81/08 INDICAZIONI OPERATIVE

Che cos'è: E' un atto informativo obbligatorio che chiunque intende realizzare, costruire, ampliare o ristrutturare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di tre lavoratori deve inoltrare all'Organo di Vigilanza.

L'articolo di legge recita come segue:

"1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.

2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:

- a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;*
- b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.*

L'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.

3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

4. La notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazione delle semplificazioni di cui all'art. 53, comma 5"

Chi la fa: Il datore di lavoro della ditta. In base alla DGR della Regione Piemonte n. 30-1995 del 16.01.06 si ritengono soggette tutte le attività in cui vi sia produzione di beni o di servizi, alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati (per la definizione di "lavoratore" si rimanda all'art. 2 del D. Lgs. 81/08; per il computo degli stessi si rimanda all'art. 4 del medesimo decreto legislativo).

Quando si fa: La notifica è preventiva, in quanto la valutazione riguarda il progetto e non opere già realizzate. La notifica va fatta con destinazione d'uso del fabbricato nota e comunque prima dell'utilizzazione dello stesso, ovvero della parte di fabbricato interessata all'intervento. In caso di fabbricato industriale di cui non si conosca ancora la destinazione d'uso, verrà prodotta una notifica preliminare riferita agli aspetti strutturali, che verrà integrata, negli stessi termini di legge, dall'utilizzatore per quanta riguarda gli aspetti funzionali.

Come si fa: Il notificante deve utilizzare il modello predisposto dall'ASL competente territorialmente.

Si ricorda che l'omessa notifica è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 2500 Euro.

La notifica, in carta semplice, può essere spedita (con raccomandata AR) o consegnata direttamente (in due copie, di cui una Vi verrà restituita timbrata per ricevuta) allo sportello del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro oppure presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Per i requisiti richiesti, se non specificati nel presente documento, si deve fare riferimento alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 30-1995 del 16.01.06, Allegato A “Linee Guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e ambienti di lavoro”.

INDICAZIONE DI MASSIMA DEI DOCUMENTI NECESSARI

- 1) **Modulo SPreSAL 1** di inoltro notifica (allegato 1);
- 2) **Scheda SPreSAL 1** di notifica (allegato 2);
- 3) **Planimetria generale** dell'impianto, in scala adeguata, in cui siano evidenziate anche le costruzioni limitrofe;
- 4) **Planimetria** in scala 1:100 riportante i reparti, la disposizione dei macchinari e/o delle zone di stoccaggio con l'individuazione delle vie di circolazione, l'indicazione di eventuali aspirazioni localizzate, vie ed uscite di emergenza (il tutto identificato con numeri o altre idonee sigle di riferimento);
- 5) **prospetti e sezioni** (scala 1:100 o 1:200);
- 6) **Abbattimento barriere architettoniche** (Rif. normativi L. 13/89 - DM 236/89 - L. 68/99 – D.Lgs. 81/08):
 - 6.1) Dichiarazione di adattabilità, integrata da progetto e relazione esplicativa;
 - 6.2) Dichiarazione di accessibilità, integrata da progetto e relazione esplicativa (nel caso di aziende con più di 35 dipendenti ed in ogni caso se già presenti dipendenti disabili);
 - 6.3) Dichiarazione di visitabilità, per le strutture aperte al pubblico, integrata da progetto e relazione esplicativa.